

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2970

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Agevolazioni contributive per favorire l'occupazione di lavoratori già titolari di un trattamento di pensione

Presentata il 23 novembre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è diretta principalmente a favorire l'emersione delle forme di lavoro irregolari.

La lotta al lavoro sommerso rappresenta uno tra gli obiettivi prioritari che il Governo Berlusconi intende fronteggiare. Il motivo è facilmente intuibile se si guardano le cifre: nel nostro Paese la percentuale dei lavoratori irregolari è decisamente troppo elevata rispetto alla forza lavoro, mentre l'incidenza dell'economia sommersa sul prodotto interno lordo, in altre parole la ricchezza prodotta dall'Italia, si attesta su valori vicini al 30 per cento.

È necessario pertanto intervenire sui fattori strutturali di ostacolo all'emersione e proprio in questa direzione va la presente proposta di legge.

Il presente provvedimento prende spunto da duplici direttrici: da un lato le difficoltà manifestate dalle aziende agri-

cole, dalle ditte del terziario e dalle imprese industriali e artigianali nel reperire la manodopera necessaria per l'espletamento delle loro attività stagionali e da un altro lato l'effettiva disponibilità di un potenziale « serbatoio » di forza-lavoro costituito da coloro che hanno raggiunto la pensione di anzianità e di vecchiaia.

La soluzione alla grave crisi del mercato del lavoro, particolarmente avvertita nelle regioni settentrionali dove è molto difficile reperire manodopera, può in parte essere costituita dall'utilizzare lavoratori già titolari di un trattamento di pensione intenzionati alla prosecuzione dell'attività lavorativa e che, però, non appaiono beneficiare delle tipologie contrattuali flessibili adottate e proprio per questo continuano a ridurre la loro quota ufficiale nella popolazione attiva.

Si è definito « potenziale » questo serbatoio di lavoratori poiché tutto l'interesse

per tali soggetti in condizione di continuare a lavorare o di tornare alla vita produttiva è seriamente ostacolato dalla disciplina vigente in materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, nonché dalla mancanza di una seria politica di incentivi.

Le stesse disposizioni in materia di limiti di cumulo tra pensione e reddito, pensate per favorire l'occupazione, penalizzano fortemente i pensionati, scoraggiandoli dall'intraprendere attività lavorative e — indirettamente — finiscono per spingere sia il lavoratore sia il datore di lavoro a incentivare il fenomeno del lavoro sommerso.

Si è ritenuto, dunque, necessario proporre una norma che, pur salvaguardando coloro che sono in cerca di occupazione attraverso la verifica preventiva e documentata della mancanza di lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego, consente alle imprese di poter assumere i lavoratori già titolari di un trattamento di pensione e a questi ultimi di veder soddisfatta la legittima esigenza di continuare a dare un apporto attivo alla società.

I benefici in favore dei datori di lavoro sono individuati nel versamento di una contribuzione ridotta e riferita alle sole voci legate alle prestazioni effettivamente fruibili dai lavoratori interessati. Permangono, dunque, gli accantonamenti a beneficio del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle assicurazioni contro gli infortuni gestiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e di garanzia per il trattamento di fine rapporto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, mentre è previsto il mancato versamento delle aliquote dovute all'indennità di disoccupazione, all'indennità di malattia, alla cassa integrazione

guadagni e agli assegni familiari e di maternità; infatti queste prestazioni previdenziali non rivestono più interesse per i lavoratori già titolari di un trattamento di pensione.

I benefici in favore di tali lavoratori sono individuati, per quanto riguarda i lavoratori occupati in lavori agricoli precari e in attività stagionali del settore terziario, nell'abolizione del divieto di cumulo tra il reddito da pensione e quello derivante dalla prestazione stagionale, quest'ultimo di modesta entità, vista la durata della prestazione stessa. Per quanto attiene i lavoratori già titolari di un trattamento di pensione occupati presso le imprese industriali e artigianali, si è proposto di estendere a tutti loro, dunque anche a coloro che fruiscono del trattamento di anzianità, quanto è attualmente disposto in materia di cumulabilità tra reddito da pensione e reddito da lavoro dipendente per i titolari di pensioni di vecchiaia, ovvero la totale cumulabilità.

La retribuzione finale derivante dal cumulo dei redditi non viene assoggettata a trattenute di alcun genere, ma la relativa tassazione fiscale viene mantenuta simile, per motivi di equità, a quella prevista per tutti gli altri lavoratori.

In sintesi la presente proposta di legge rappresenta senza dubbio un contributo concreto alla soluzione di un problema complesso quale quello della riforma del mercato del lavoro, in un contesto come quello attuale, caratterizzato da una fase economica certamente non di espansione. Ma attraverso le misure introdotte dal Governo Berlusconi a sostegno delle imprese e dei lavoratori, si auspica che l'Italia possa, prima di altri Paesi europei, riprendere la crescita economica tanto attesa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISCIPLINA IN MATERIA DI LAVORATORI GIÀ TITOLARI DI UN TRATTAMENTO DI PENSIONE OCCUPATI IN LAVORI AGRICOLI PRECARI E IN ATTIVITÀ STAGIONALI DEL SETTORE TERZIARIO

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di agevolare il reperimento del personale necessario all'espletamento delle attività periodiche delle aziende agricole, nonché delle attività stagionali del settore terziario, sono previste agevolazioni contributive, stabilite ai sensi dell'articolo 4, in favore dei datori di lavoro che procedono all'assunzione di lavoratori già titolari di trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità ed equivalenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o delle forme sostitutive di essa.

ART. 2.

(Attività destinatarie delle agevolazioni contributive).

1. Le attività destinatarie delle agevolazioni contributive stabilite ai sensi dell'articolo 4 sono:

a) l'occupazione precaria in agricoltura consistente in una o più prestazioni di durata complessiva non superiore a 51 giornate nell'anno solare e relative alle attività agricole di breve durata e stagionali, o a singole fasi lavorative di esse, nonché la sostituzione di personale assente per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto;

b) le attività stagionali del settore terziario di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, aventi una durata non superiore a sei mesi, ovvero a nove mesi se previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

ART. 3.

(Accesso alle agevolazioni contributive).

1. L'accesso alle agevolazioni contributive stabilite ai sensi dell'articolo 4 è subordinato al preventivo accertamento della mancanza di lavoratori di pari qualifica iscritti negli elenchi anagrafici tenuti dai centri per l'impiego.

2. Ai fini di cui al comma 1, i datori di lavoro sono tenuti a presentare al centro per l'impiego territorialmente competente una richiesta di reperimento del personale, con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla data presunta di inizio delle attività. Il centro per l'impiego rende pubblica la richiesta di personale e, accertata entro un mese dalla data di presentazione della relativa richiesta la mancanza di lavoratori, ne dà comunicazione alle aziende interessate e agli istituti previdenziali competenti almeno quindici giorni prima della data presunta di inizio delle attività. Le assunzioni dei lavoratori di cui all'articolo 1 sono effettuate nominativamente dai datori di lavoro, i quali applicano agli assunti le condizioni retributive e normative previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria nonché dalla legislazione vigente in materia fiscale.

ART. 4.

(Agevolazioni contributive).

1. Le agevolazioni contributive previste dal presente capo consistono nella riduzione del 50 per cento delle aliquote contributive previdenziali a carico dei datori di lavoro, con conseguenti rideterminazione delle prestazioni previdenziali spettanti e modifica del computo del cumulo tra il reddito da lavoro e la pensione ai sensi del comma 4.

2. In deroga alla disciplina vigente in materia di versamenti previdenziali, i datori di lavoro sono tenuti al versamento delle sole trattenute previdenziali a titolo di contributo per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per le assicurazioni contro gli infortuni gestiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

3. In deroga alla disciplina vigente in materia di prestazioni previdenziali, i periodi di lavoro in cui i lavoratori già titolari di un trattamento di pensione svolgono le attività di cui all'articolo 1 non danno diritto alla percezione di prestazioni diverse da quelle previste dal comma 2 del presente articolo.

4. In deroga alla disciplina vigente in materia di cumulo tra redditi da lavoro e da pensione, i lavoratori assunti ai sensi del presente capo possono cumulare il reddito da pensione con il reddito da lavoro e sono esentati dal versamento dei relativi contributi.

ART. 5.

(Ditte individuali).

1. I datori di lavoro titolari di ditte individuali possono beneficiare delle agevolazioni contributive stabilite dall'articolo 4 anche in caso di assunzione di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo grado, effettuata dall'articolo 3, comma 2.

CAPO II

DISCIPLINA IN MATERIA DI LAVORATORI GIÀ TITOLARI DI UN TRATTAMENTO DI PENSIONE OCCUPATI PRESSO IMPRESE

ART. 6.

(Finalità).

1. Al fine di agevolare il reperimento del personale necessario all'espletamento

delle attività delle imprese industriali e artigianali, sono previste agevolazioni contributive, stabilite ai sensi dell'articolo 8, in favore delle imprese che procedono all'assunzione di lavoratori già titolari di trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità ed equivalenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o delle forme sostitutive di essa.

ART. 7.

(Accesso alle agevolazioni contributive).

1. L'accesso alle agevolazioni contributive stabilite ai sensi dell'articolo 8 è subordinato al preventivo accertamento della mancanza di lavoratori di pari qualifica iscritti negli elenchi anagrafici tenuti dai centri per l'impiego.

2. Ai fini di cui al comma 1, le imprese sono tenute a presentare al centro per l'impiego territorialmente competente una richiesta di reperimento del personale, con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla data presunta di inizio delle attività. Le condizioni di lavoro offerte devono essere conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e devono riguardare rapporti a termine, anche a tempo parziale, di durata non superiore a dodici mesi, rinnovabili una sola volta e per un periodo pari o inferiore a quello iniziale. Il centro per l'impiego rende pubblica la richiesta di personale e, accertata entro un mese dalla data di presentazione della relativa richiesta la mancanza di lavoratori, ne dà comunicazione alle imprese interessate e agli istituti previdenziali competenti almeno quindici giorni prima della data presunta di inizio delle attività. Le assunzioni dei lavoratori di cui all'articolo 6 sono effettuate nominativamente dai datori di lavoro, i quali applicano agli assunti le condizioni retributive e normative previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria nonché dalla legislazione vigente in materia fiscale.

ART. 8.

(Agevolazioni contributive).

1. Le agevolazioni contributive previste dal presente capo consistono nella riduzione del 50 per cento delle aliquote contributive previdenziali a carico dei datori di lavoro, con conseguente rideterminazione delle prestazioni previdenziali spettanti e modifica del computo del cumulo tra il reddito da lavoro e la pensione ai sensi del comma 4.

2. In deroga alla disciplina vigente in materia di versamenti previdenziali, i datori di lavoro sono tenuti al versamento delle sole trattenute previdenziali a titolo di contributo per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per le assicurazioni infortuni gestiti dall'INAIL e per il di Fondo garanzia per il trattamento di fine rapporto gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. In deroga alla disciplina vigente in materia di prestazioni previdenziali, i periodi di lavoro in cui i lavoratori già titolari di un trattamento di pensione svolgono le attività di cui all'articolo 6, non danno diritto alla percezione di prestazioni diverse da quelle previste dal comma 2 del presente articolo.

4. In deroga alla disciplina vigente in materia di cumulo tra redditi da lavoro e da pensione, i lavoratori assunti ai sensi del presente capo possono cumulare il reddito da pensione con il reddito da lavoro e sono esentati dal versamento dei relativi contributi.

€ 1,00



16PDL0032830